



ACCORDO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO – SCIENTIFICO DELL'ARPAC NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI DRAGAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI MARINI NEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE

L'anno duemiladodici il giorno _____ del mese di _____ viene sottoscritto il presente Accordo

TRA

1) La Regione Campania – c.f. n. 8001199063, di seguito denominata Regione, nella persona dell'avv. Gaetano Botta nato a Meta di Sorrento (NA) il 19/07/1949, Coordinatore dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto delle delibere della Giunta Regionale n. 3466 del 23/06/2000 e n. 140 del 19/02/2010, n. 149 del 25/02/2010, n. 661 del 24/09/2010, n. 1006 del 30/12/2010, n. 128 del 28/03/2011, n. 250 del 31/05/2011;

E

2) L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania (ARPAC), rappresentata dall'Avv. Antonio Episcopo, nato a Polla (SA) il 14/7/1950, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ARPAC, alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1 - 80143 Napoli;

PREMESSO che:

- l'art.105, lett. "e" del d.lgs. n.112/98, come modificato dall'art. 9 della legge 88/01, ha attribuito alle Regioni le funzioni di "programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale";
- la legge regionale n. 3 del 28.03.02, all'art.6, comma 1, lett."c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale;
- con D.G.R. n. 1047 del 19 giugno 2008 sono stati individuati i porti e gli approdi ubicati sul demanio marittimo di competenza della Regione Campania;
- nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, il Settore Demanio Marittimo dell'AGC 14 Trasporti e Viabilità ha avviato, anche sulla base delle segnalazioni delle Autorità Marittime competenti in loco, un'azione di monitoraggio tesa ad individuare gli ambiti portuali maggiormente interessati da fenomeni di insabbiamento, al fine di definire le priorità di intervento;
- la predetta attività ha evidenziato che maggiormente a rischio sotto tale profilo sono i porti di Procida – Torre Annunziata – Ischia – Casalvelino, rispetto ai quali è opportuno, urgente e necessario avviare azioni di intervento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie in capo al Settore;
- dette azioni di intervento consistono essenzialmente in operazioni di dragaggio di fondali marini, volte a migliorare, anche sotto il profilo della sicurezza, la navigabilità dei passi marittimi di accesso ai porti e degli specchi acquei in essi ricadenti;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24.01.1996 sono state emanate Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle

autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976 n° 319 e ss.mm.ii., relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino;

- nel Manuale per la Movimentazione dei Sedimenti Marini - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono riportate le indicazioni tecniche che fungono da linee guida in materia di escavi in aree non SIN (Siti d'Interesse Nazionale);
- con D.G.R. n. 1426 del 3/9/2009 sono state approvate le linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 35 del D.lgs.vo n. 152/99 come confermato dall'art. 109 del D.lgs. n. 152/2006, attribuite alle Regioni ex art. 21 della L. n. 179/2002;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2008 sono state dettate le norme per la "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." GU 284 del 04 12 2008
- con legge 29 luglio 1998 n. 10 è stata istituita l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (A.R.P.A.C.)
- l' 'A.R.P.A.C. e' Ente strumentale della Regione Campania, preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo, sia ambientale che sanitario;
- ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera b, l'ARPAC svolge, tra l'altro, attività tecnico scientifica di consulenza e di proposta per la Regione, le Province, i Comuni e altre amministrazioni pubbliche, finalizzata all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione di interventi, destinati alla tutela e al recupero dell'ambiente;

RAVVISATA

- in considerazione della complessità degli interventi a farsi e delle modalità di esecuzione degli stessi, la opportunità di dotare il Settore Demanio Marittimo di un adeguato supporto tecnico-scientifico e consulenziale;

RITENUTO

- di poter individuare nella Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania l'organismo che meglio può soddisfare le esigenze di supporto tecnico-scientifico del Settore Demanio Marittimo, nell'ambito delle azioni di intervento tese a migliorare la navigabilità dei porti di competenza regionale interessati da fenomeni di insabbiamento;
- di dover disciplinare il rapporto di collaborazione e supporto tecnico-scientifico con l'ARPAC mediante Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., il cui schema è stato approvato, per la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale Settore Demanio Marittimo n..... del e per l'ARPA Campania dal Direttore Generale con Delibera n. del

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo

Art. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo disciplina, in linea generale, il rapporto di collaborazione e di supporto tecnico-scientifico con ARPAC, nell'ambito delle diverse azioni di intervento che la Regione – Settore Demanio Marittimo intende avviare per migliorare la navigabilità dei porti di propria competenza interessati da fenomeni di insabbiamento (escavi marini, escavi portuali, ripascimenti, controlli e caratterizzazioni in aree autorizzate allo sversamento in mare di materiale di qualsiasi natura

proveniente da escavi o ripascimenti, movimentazione di sedimenti marini e/o terrestri finalizzati a tale scopo).

Art. 3 IMPEGNI DELL'ARPAC

ARPAC si impegna, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ad effettuare, tramite le proprie articolazioni centrali e periferiche e nel rispetto dei tempi richiesti dalla Regione – Settore Demanio Marittimo le seguenti attività:

- predisposizione dei piani per il campionamento e la caratterizzazione dei sedimenti portuali sulla base delle previsioni della normativa vigente, in conformità al Manuale per la Movimentazione dei Sedimenti Marini del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- esecuzione delle attività di controllo analitico su almeno il 10% dei campioni che saranno prelevati ai fini della caratterizzazione;
- esecuzione di controlli a campione sulle attività di campo che saranno effettuate dai soggetti esecutori degli interventi;
- tenere costantemente informata la Regione sull'andamento delle attività di propria competenza.

Art. 4 IMPEGNI DELLA REGIONE

La Regione si impegna a:

- fornire ad ARPAC tutti i documenti progettuali necessari per la predisposizione dei piani per il campionamento e la caratterizzazione dei sedimenti;
- garantire che i soggetti affidatari degli interventi, prima dell'inizio delle attività, si raccordino con ARPAC per la condivisione di un "Piano Operativo di Dettaglio", nel quale sia prevista, tra l'altro, anche una fase preliminare di intercalibrazione tra i laboratori del soggetto stesso ed i laboratori dell'ARPAC;
- segnalare tempestivamente al Referente nominato da ARPAC qualunque impedimento al regolare svolgimento delle attività previste;
- effettuare, su richiesta del Referente ARPAC, eventuali ulteriori accertamenti, la cui necessità dovesse emergere nel corso delle attività;
- garantire ogni forma di collaborazione al fine di consentire ai tecnici dell'ARPAC di fornire il miglior supporto nelle varie fasi degli interventi ricadenti nell'oggetto della presente convenzione.

Art. 5 DURATA

Il presente Accordo ha la durata di anni 3 (tre) , eventualmente prorogabili.

Art.6 ASPETTI ECONOMICI

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente Accordo graveranno sulla U.P.B. 1.57.99 del Bilancio Regionale.

Le attività a farsi e gli aspetti economici connessi ad ogni singolo intervento, ivi comprese l'individuazione del capitolo di bilancio su cui imputare la spesa e le modalità e i termini di pagamento dei corrispettivi, saranno disciplinate in apposite convenzioni all'uopo stipulate tra le parti.

Le parti convengono che le prestazioni, sia di servizio che analitiche, che ARPAC svolgerà in esecuzione delle convenzioni di cui al comma 1, saranno liquidate sulla base del vigente Tariffario per le prestazioni di ARPAC, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1538 del 24/04/03,

riconoscendo alla Regione uno sconto variabile tra il 20% ed il 40% in funzione dell'importo delle singole Convenzioni, come riportato nella seguente Tabella, approvata con Deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAC n. 82 del 29/03/11, recante " Approvazione di una griglia di sconto per le prestazioni erogate dall'Agenzia a favore di Istituzioni ed Enti Pubblici, sulla base del tariffario Unico provvisorio delle prestazioni erogate dall'Agenzia adottato con Deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAC n. 304 del 21/06/2002."

	Prestazioni sino ad un importo di Euro 25.884,84	Prestazioni per importi tra Euro 25.884,84 ed Euro 500.000,00	Prestazioni per importi oltre Euro 500.000,00
Sconto previsto dal tariffario	20%	20%	20%
Ulteriore sconto	-	10%	20%
Sconto Totale	20%	30%	40%

Per l'erogazione delle risorse ARPAC emetterà fattura, cui sarà allegato un prospetto analitico delle attività e prestazioni effettuate.

La Regione provvederà alla liquidazione delle stesse entro 90 giorni dalla data di presentazione, mediante accredito sul c/c bancario indicato in fattura.

Le richieste di pagamento dovranno obbligatoriamente riportare il CUP, che sarà comunicato dalla Regione ad ARPAC entro 15 gg dalla sottoscrizione delle convenzioni di cui al comma 1.

Art.7

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ciascuna delle parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal proposito ARPAC si impegna a comunicare gli estremi del c/c dedicato, nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, L. n.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Art.8

REFERENTI DELL'ACCORDO

Per ciascuna delle Convenzioni stipulate in attuazione del presente Accordo, Regione Campania ed ARPAC si impegnano a designare un Referente .

Art. 9

PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I risultati tecnico-scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui a presente Accordo sono di proprietà della Regione Campania, la quale ne potrà disporre per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

L'ARPAC è facoltata ad utilizzare, ai soli fini istituzionali e statistici, i dati afferenti alle attività di caratterizzazione.

Art. 10

OBBLIGHI DELLA SICUREZZA

Le parti si obbligano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto del D. Lgs n. 81 del 9/4/2008 (T.U. della Sicurezza).

Art. 11 RISOLUZIONE

Il presente Accordo potrà essere risolto per mutuo consenso dei contraenti risultante da atto scritto.

Costituisce causa di risoluzione di diritto la mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 7.

Art.12 DOMICILIO

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, i contraenti eleggono il proprio domicilio:

- Regione Campania – AGC 14 Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo e Porti in Napoli , Centro Direzionale Isola C/3
- ARPAC , in Napoli, via Vicinale S. Maria del Pianto, Centro Polifunzionale – Torre 1

ART.13 NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 14 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo verrà sottoposta, per un tentativo di bonario componimento, al Direttore Generale dell'ARPAC ed al Coordinatore AGC Trasporti e Viabilità

In caso di inutile esperimento del predetto tentativo, le eventuali controversie insorte in dipendenza del presente atto convenzionale saranno di competenza del foro di Napoli quale foro competente esclusivo per espresso accordo delle parti.

Art. 15 RISERVATEZZA

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

E' fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

In ogni caso di cessazione del presente atto convenzionale, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

REGIONE CAMPANIA
Il Coordinatore

ARPAC
Il Direttore Generale

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub artt. 11 (Risoluzione della convenzione) e 14 (Foro competente)

Per la Regione Campania

Per ARPAC.